



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo  
Dott.ssa Francesca Ivaldi

---

## Circolare per il cliente 24 luglio 2015

### IN BREVE

---

- Ruoli esattoriali cancellati fino a duemila euro
- Contribuzione INPS limitata per i soci di società a responsabilità limitata?
- Durc on-line
- Iscrizione d'ufficio INPS per artigiani e commercianti
- Piano di rateizzazione con l'INPS: le conseguenze penali per chi non salda tutte le rate
- Ratificato l'accordo fiscale tra Italia e Isole Cayman
- Sanzioni TASI e IMU per ritardato versamento
- Imu, Tasi e Tari su immobili di italiani residenti all'estero
- Immobili di interesse storico-artistico: riduzione IMU applicabile anche alla Tasi
- Novità IRAP 2015
- Dichiarazione d'intento unica per le Dogane
- Responsabilità dell'amministratore di società per irregolarità nella precedente gestione
- ISEE: giacenze medie bancarie 2014 a disposizione dell'Agenzia delle Entrate

### APPROFONDIMENTI

---

- La contribuzione INPS per i soci di società a responsabilità limitata
-

## IN BREVE

---

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

### **Ruoli esattoriali cancellati fino a duemila euro**

*D. Dirett. 15 giugno 2015*

Il MEF ha decretato che:

- i crediti esigibili da Equitalia o altro agente della riscossione, di importo fino a 2 mila euro ed iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999, devono essere automaticamente annullati;
- i ruoli di importo maggiore a 2 mila euro, resi esecutivi entro la stessa data del 31 dicembre 1999, saranno scaricati da Equitalia e qualsiasi altro agente della riscossione: tali crediti ritorneranno quindi agli enti titolari dei diritti vantati sul credito, e per il quale non è stata azionata nessuna procedura esecutiva o non pendono giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria (ad es. cartelle impugnate per eventuali multe illegittime, come dichiarate di recente dalla Corte Costituzionale) oppure che non vi siano col contribuente accordi di ristrutturazioni o transazioni, oppure ancora, procedure concorsuali o rateizzazioni di pagamento in corso.

INPS

### **Contribuzione INPS limitata per i soci di società a responsabilità limitata?**

*Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenze 25 giugno 2015 n. 752 e n. 774*

La Corte d'Appello di L'Aquila ha recentemente sentenziato che per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell'INPS a fronte di un'attività d'impresa svolta in via prevalente, gli eventuali redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali (nelle quali non prestano alcuna attività) non concorrono alla base imponibile contributiva.

*(Vedi l'Approfondimento)*

### **Durc on-line**

*INPS, Messaggio 5 giugno 2015, n. 45482*

L'INPS ha reso noto che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del MLPS datato 30 gennaio 2015 in materia di DURC on-line, dal 1° luglio è a regime il nuovo sistema che consente a chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, di verificare, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva delle aziende nei confronti di INPS, INAIL e delle Casse Edili, per le imprese del settore edile.

L'INPS ha precisato che:

- se dagli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili non si rilevano inadempienze, la procedura genererà automaticamente un Documento attestante la regolarità;
- se dagli archivi si rilevano invece irregolarità, prenderà il via un iter di regolarizzazione, che dovrà necessariamente concludersi entro 30 giorni dalla richiesta.

## **Iscrizione d'ufficio INPS per artigiani e commercianti**

*INPS, Messaggio 11 giugno 2015, n. 3964,*

L'INPS ha comunicato di aver ultimato le operazioni per iscrivere d'ufficio all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2010, 5.159 soci di società di persone che in base alle risultanze del modello UNICO SP2011 (redditi 2010), svolgevano in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell'impresa.

Ulteriori soggetti sono stati segnalati per un controllo.

L'operazione ha permesso all'INPS di iscrivere d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2010, 5.159 soggetti, mentre 2.277 sono stati scartati e sono a disposizione delle sedi per il controllo; 1.343 soggetti sono, inoltre, sprovvisti di indirizzo dell'azienda e saranno sottoposti ad accertamenti.

## **Piano di rateizzazione con l'INPS: le conseguenze penali per chi non salda tutte le rate**

*Corte Cassazione, Sentenza 15 giugno 2015, n. 24900*

La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che l'imprenditore che concorda un piano di rientro del debito con l'INPS, ma non versa tutte le rate dovute, se l'asserita situazione di crisi economico-finanziaria resta indimostrata, merita la pena detentiva, che non può essere convertita in semplice sanzione pecuniaria. Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, conv. in Legge n. 638/1983, l'omissione contributiva è punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032,91, salvo il caso in cui il datore provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

ACCERTAMENTO

## **Ratificato l'accordo fiscale tra Italia e Isole Cayman**

*Legge 18 giugno 2015, n. 100*

È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge di ratifica dell'accordo sullo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Isole Cayman, che si applica ad Irpef, Ires, Irap, Iva, imposte sulle successioni e sulle donazioni, nonché sulle imposte sostitutive.

L'accordo prevede che l'autorità competente dello Stato interpellato provveda a fornire le informazioni richieste ai fini accertativi, indipendentemente dal fatto che il comportamento costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione dello Stato interpellato. Si tratta nello specifico:

- dei dati in possesso di banche, altri istituti finanziari o agenti fiduciari (compresi intestatari e trustees);
- delle informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust e fondazioni.

Il documento approvato prevede che vengano rilasciate le seguenti informazioni:

1. l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

2. una dichiarazione relativa alle informazioni chieste, che indichi la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere i dati;
3. la finalità fiscale per la quale si chiedono le informazioni;
4. i motivi per cui i quali si ritiene che dette informazioni siano detenute dallo Stato interpellato;
5. se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
6. una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla normativa dello Stato richiedente;
7. una dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

#### TRIBUTI LOCALI

### **Sanzioni TASI e IMU per ritardato versamento**

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell'IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l'IMU è ammesso il ravvedimento operoso, con le novità previste dalla Legge di Stabilità 2015.

### **Imu, Tasi e Tari su immobili di italiani residenti all'estero**

*Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF*

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina ai fini della tassazione locale (Imu, Tasi, e Tari) degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti alla relativa Anagrafe (AIRE).

Come disposto dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla legge n. 80/2014 - che modifica l'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 - a decorrere dal 2015, "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Il successivo comma 2 precisa che sull'"unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi". Ai fini Imu, invece, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla norma citata spetta l'esenzione dal tributo per l'immobile e le relative pertinenze; l'agevolazione non si estende peraltro alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Al riguardo la circolare precisa che, per l'applicazione delle agevolazioni in esame:

- è sufficiente che il cittadino sia iscritto all'Aire e non anche che l'immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all'Anagrafe medesima;
- occorre però che i cittadini italiani residenti all'estero risultino percettori di pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure di pensioni autonome italiane e pensioni estere.

### **Immobili di interesse storico-artistico: riduzione IMU applicabile anche alla Tasi**

Il Dipartimento delle Finanze, in risposta a un quesito posto dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona, ha precisato che l'abbattimento del 50% della base imponibile IMU previsto per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico è applicabile anche ai fini della TASI.

IRAP

### **Novità IRAP 2015**

*Agenzia Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 22/E*

La Legge di Stabilità 2015 ha apportato novità al regime IRAP ed in particolare a previsto:

- la deducibilità integrale del costo del lavoro per i contribuenti che impiegano lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (a decorrere dal 2015);
- l'introduzione di un credito di imposta pari al 10% dell'IRAP liquidata dai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (a decorrere dal 2015);
- l'abrogazione della riduzione del 10% delle aliquote IRAP (già con effetto dal 2014).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in una recente circolare che:

- si può dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP anche in caso di personale somministrato, ma solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente distaccato sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).
- le quote TFR maturate a partire dall'esercizio 2015 rientrano nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell'evento che ha costituito il presupposto del loro stanziamento in bilancio. I fondi accantonati in anni precedenti all'entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo; nel caso in cui tali fondi abbiano però generato, in passato, IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario ricalcolare e recuperare l'imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell'art. 88 TUIR.

IVA

### **Dichiarazione d'intento unica per le Dogane**

*Agenzia Dogane, Nota 20 maggio 2015, n. 58510/RU*

L'Agenzia delle Dogane ha reso noto che:

- è possibile utilizzare un'unica dichiarazione d'intento per più importazioni;
- gli operatori sono dispensati dalla consegna della copia cartacea della dichiarazione d'intento in Dogana.

SOCIETÀ

### **Responsabilità dell'amministratore di società per irregolarità nella precedente gestione**

*Corte di Cassazione, Sentenza 7 maggio 2015 n. 9193*

La Corte di Cassazione ha sentenziato che per assolvere il proprio mandato in modo diligente, l'amministratore che subentra ad altri nella gestione di una società affetta da gravi irregolarità, deve informare l'assemblea dei soci e adottare i provvedimenti necessari per il ripristino di una corretta amministrazione.

Il neo-amministratore ha quindi l'onere, subito dopo la nomina, di verificare la validità dei bilanci precedenti e predisporre quelli di sua competenza: non è infatti esonerato da responsabilità se riporta nei propri bilanci valori errati riportati da quelli precedenti, anche se risultavano certificati da una società di revisione.

COMUNICAZIONI

### **ISEE: giacenze medie bancarie 2014 a disposizione dell'Agenzia delle Entrate**

*Agenzia Entrate, Provvedimento 28 maggio 2015*

Con Provvedimento del 28 maggio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'archivio rapporti dell'Agenzia delle Entrate (attraverso il canale S.I.D.) anche le giacenze medie annuali dei conti correnti e depositi. Per il periodo 2014 la trasmissione andrà effettuata entro il 30 giugno 2015.

La giacenza media verrà utilizzata dall'Amministrazione Finanziaria per determinare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilevante per la richiesta di alcune prestazioni sociali a condizioni agevolate.

## APPROFONDIMENTI

---

INPS

### La contribuzione INPS per i soci di società a responsabilità limitata

La Corte d'Appello di L'Aquila ha recentemente sentenziato che per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell'INPS a fronte di un'attività d'impresa svolta in via prevalente, gli eventuali redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali (nelle quali non prestano alcuna attività) non concorrono alla base imponibile contributiva.

Per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti l'INPS considera assoggettato a contribuzione anche il reddito da partecipazione alle società di capitali in forza dell'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, che prevede che l'ammontare della contribuzione sia "rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF". Sulla base di questa norma i contributi previdenziali risultano dovuti sul reddito derivante da un'attività d'impresa esercitata con abitualità e prevalenza che abbia dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri redditi d'impresa conseguiti, compresi i redditi di partecipazione riportati nel quadro RH del modello UNICO-PF (realizzati quindi in società di persone o in società a responsabilità limitata che abbiano optato per il regime della trasparenza ex art. 116 del TUIR).

L'INPS (già con la circolare 12 giugno 2003 n. 102) aveva precisato che per i soci di società a responsabilità limitata operanti nel settore commerciale o terziario che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la base imponibile previdenziale deve comprendere:

- la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano optato per il regime della trasparenza;
- e in caso di società a responsabilità limitata "non trasparenti", la parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali attribuibile al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall'effettiva distribuzione degli utili stessi.

L'INPS aveva inoltre chiarito che, per effetto dell'art. 3-bis della L. n. 662/1996, la quota del reddito realizzato nella società a responsabilità limitata (come sopra individuato) costituisce base imponibile contributiva, sia quando il socio è iscritto alle Gestioni INPS per un'attività svolta in via prevalente nella stessa società, sia quando l'iscrizione derivi da un'altra attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

Nelle sentenze richiamate la Corte d'Appello di L'Aquila **disconosce questa applicazione**, confermando in un caso quanto precedentemente sentenziato dal Tribunale di Pescara (sentenza n. 639/2014) che sosteneva che il reddito derivante dalla partecipazione in una società a responsabilità limitata non trasparente è un reddito di capitale e non di impresa e quindi non può mai essere incluso nella base imponibile previdenziale pur ribadendo che i "soci lavoratori di srl", in quanto tali, sono tenuti ad iscriversi ai fini contributivi alla Gestione degli Artigiani e Commercianti, poiché partecipano al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.

Il tema risulta quindi ancora piuttosto "confuso" ma c'è da auspicarsi che queste sentenze possano essere da stimolo per definitivi chiarimenti.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. La circolare e' stato opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.